



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 37 DEL 3 AGOSTO 2020

OGGETTO: MISURE RELATIVE AI SERVIZI E UFFICI COMUNALI FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 IN ATTUAZIONE DEL D. L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, n. 77.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che, l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi (fino al 31 luglio 2020), lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, che ha disposto la proroga dello stato di emergenza al **15 ottobre 2020**;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020

VISTO il DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito in legge con modificazione L. 24/07/2020 n. 27 – S.O. alla G.U. n. 110 del 29/04/2020, ed in particolare l'art. 87, che ha confermato la misura prevista dal D.P.C.M. del 11/03/2020 e cioè, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 263 stabilisce che "*Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, **fino al 31 dicembre 2020**, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, **al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.***"

PRESO ATTO che attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall'altro, di organizzare il



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

VISTE le Direttive del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020 e n. 3/2020 del 04/05/2020

VISTA la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione la quale chiarisce che l'art. 263 del D.L. 34/2020 come modificato in sede di conversione con la legge 17 luglio 2020, n. 77 consente alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito alle attività indifferibili e urgenti, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività;

CONSIDERATO pertanto che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti e che non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio (19.07.2020), esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile;

PRESO ATTO della necessità tra l'altro di garantire gli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la determina dirigenziale di costituzione dell'Ufficio elettorale n. 716 del 31/07/2020;

RITENUTO pertanto necessario, per tutta la durata dell'emergenza Covid 19, in linea con la normativa nazionale e regionale, disciplinare le misure relative ai servizi e uffici comunali finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid – 19, così come previsto dall'art. 263 sopra citato del D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020;

RICHIAMATO l'art. 50, commi 5 e 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per la durata dello stato di emergenza prorogata fino al **15 ottobre 2020** fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica:

DI PREVEDERE il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito alle attività indifferibili e urgenti, fermo restando che i dirigenti provvederanno ad aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale dell'ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività;

DI CONFERMARE, per tutte le attività, l'accesso presso gli uffici comunali tramite **prenotazione**, così come già stabilito nella precedente ordinanza n. 30/2020, nei giorni e secondo gli orari riportati nel prospetto ad essa allegato.

DI DEMANDARE ai Dirigenti/Responsabili di settore ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento.

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dandone ampia diffusione presso la cittadinanza.



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura - UTG di Napoli, alle forze dell'ordine presenti sul territorio e ai Dirigenti comunali.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Giugliano in Campania, li 03 agosto 2020

Il Commissario Straordinario
Dott. Umberto Cimmino